



COBAS - Comitati di Base della Scuola
sede Nazionale: viale Manzoni 55, 00185 Roma
Tel. 06/70.452.452 - fax 06/77.20.60.60
internet: www.cobas-scuola.it - e-mail: mail@cobas-scuola.org

COBAS Scuola della Provincia di Lucca

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici della Provincia di Lucca LORO SEDI
Al Dirigente dell'USR Toscana
Al Dirigente USP di Lucca
Alle RSU d'Istituto
Ai componenti dei Consigli di Circolo e di Istituto
Al personale docente ed ATA degli Istituti della Provincia di Lucca LORO SEDI

Oggetto: materie di contrattazione d'istituto, orari di lavoro, assegnazione sedi di servizio ed utilizzazione del personale docente ed ATA. Erronea disapplicazione contratti ed erronea applicazione D.L.vo n° 150/2009.

Lo scrivente prof. Gennaro Capasso, in nome dell'Organizzazione Sindacale COBAS - Comitati di Base della Scuola della provincia di Lucca, in relazione all'oggetto espone quanto segue.

Dall'inizio del corrente anno scolastico singole/i colleghe/i ed RSU, elette nelle nostre liste, hanno segnalato palesi violazioni o interpretazioni erronee della normativa legislativa e contrattuale vigente da parte di alcuni Dirigenti Scolastici

Infatti, taluni Dirigenti Scolastici ritengono di non dover più applicare contratti nazionali ed integrativi d'istituto su alcune materie e che le stesse, quindi, non devono più essere contrattate con le Rappresentanze Sindacali Unitarie, ma decise unilateralmente dal Dirigente e/o declassate a materie di informazione preventiva.

In particolare, si è preso atto che qualche Dirigente Scolastico, assumendo tale interpretazione totalmente infondata, ha provveduto unilateralmente all'utilizzazione del personale docente ed ATA ed alle assegnazioni delle sedi di servizio, in totale dispregio della normativa sia legislativa, sia pattizia. Inoltre, si è predisposta l'organizzazione del lavoro e l'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, decidendo unilateralmente i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto, senza che siano state attivate le procedure di contrattazione con le RSU, chiaramente previste dall'art. 6 del CCNL del comparto scuola attualmente vigente, in palese violazione sia dei contratti d'istituto precedentemente stipulati, sia dei contratti decentrati nazionali e regionali e dello stesso CCNL Scuola.

Adirittura alcuni DS – su indicazione dell'ANP- hanno convocato le RSU e presentato delle "creative" proposte di contrattazione d'istituto nelle quali è stato indicato che le materie di contrattazione saranno quelle previste dall'art. 6 del CCNL Scuola "con l'esclusione di quelle non più contrattabili per effetto delle disposizioni imperative introdotte dal D.L.vo n° 150/2009".

Inoltre, alcuni Dirigenti Scolastici hanno approntato proposte contrattuali d'istituto nelle quali si parla di valutazione dei risultati (da parte del DS) e liquidazione dei compensi nei quali viene incredibilmente previsto che alcune attività come quelle relative a progetti vari, commissioni, dipartimenti, incarichi specifici, etc. saranno retribuite tenendo conto del grado di conseguimento degli obiettivi.

Infine, - sempre su indicazione dell'ANP- alcuni DS stanno attuando una scorretta pratica dilatoria tendente a spostare nel 2011 la contrattazione, nell'erronea convinzione di avere "campo libero" per iniziative unilaterali a partire dal 1° gennaio 2011.

La scrivente Organizzazione Sindacale ritiene tali comportamenti privi di alcuna giustificazione, in palese contrasto con la normativa vigente e sanzionabili per attività antisindacale, ex art. 28 della Legge n° 300/1970.

Si noti, infatti, che la disciplina prevista dal cosiddetto Decreto *Brunetta* (D.L.vo n° 150/2009) non esiste per come viene rappresentata e comunque non è applicabile per diverse ragioni.

In primo luogo lo stesso decreto legislativo n° 150/2009, all'art. 65, prevede che i contratti collettivi vigenti debbano essere adeguati entro il 31 dicembre 2010 e che, nelle more, siano pienamente applicabili.

In secondo luogo, ai sensi dell'art. 74 dello stesso Decreto per le materie previste dai Titoli II e III deve attendersi uno specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la determinazione dei limiti e delle modalità di applicazione al personale docente.

Possiamo comprendere che taluni Dirigenti Scolastici abbiano avuto il piacere di applicare in modo perlomeno precipitoso la Circolare della Funzione Pubblica n° 7 del 13 maggio 2010, nella quale venivano indicate fantasiose ricostruzioni che, addirittura, violavano ed innovavano lo stesso D.L.vo n° 150/2009, ma ciò non è legittimo.

Ma il MIUR, lo scorso 23 settembre 2010, ha emesso una nota, prot. n° 8578, con la quale, nel chiarire la disciplina e la attualità del contratto collettivo nazionale integrativo sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale del comparto scuola per il 2010-2011, specificava che: *"le innovazioni introdotte dal decreto legislativo n. 150 del 2009 sul riparto di competenze fra la fonte legale e quella negoziale comportano la necessità di approfondire i delicati riflessi, soprattutto sul versante della organizzazione e gestione del personale scolastico. Al riguardo, questo Ministero ha provveduto a prospettare la complessa problematica al competente Dipartimento per la funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. In attesa di conoscere l'avviso di predetto Dipartimento, si ritiene opportuno, con riferimento alla delicata materia indicata in oggetto, richiamare l'attenzione delle SS.LL sulla **necessità, al fine di assicurare il corretto e regolare avvio dell'anno scolastico 2010-2011, che le procedure di utilizzo del personale scolastico si svolgano nel quadro normativo e contrattuale di riferimento attualmente vigente.**"*

Pare chiaro che, anche secondo il MIUR, per quanto concerne le procedure di utilizzazione del personale, **la normativa di riferimento sia ancora il CCNL Scuola.**

A *fortiori* ci pare assolutamente chiaro che tali considerazioni siano pienamente applicabili alla contrattazione integrativa d'istituto che deve essere effettuata nel pieno rispetto del quadro contrattuale previsto nel citato art. 6 del CCNL Scuola vigente.

In terzo luogo, si noti che anche dal 1° gennaio 2011 non pare possa essere disposta alcuna applicazione unilaterale del D.L.vo n° 150/2009, o addirittura fantasiose interpretazioni dello stesso, poiché i contratti collettivi - che avrebbero dovuto adeguare la disciplina contrattuale alla stessa norma - non potranno essere discussi e siglati in ragione della successiva innovazione legislativa introdotta dalla Legge n° 122/2010 che, come è noto, ha congelato per tre anni la possibilità di siglare i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Infatti, l'art. 65 2° c. del D. Lgs n.

150/2009 prevede che “i contratti integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili” **solo “in caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1”, il quale a sua volta prevede :**

“Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto.”

E' evidente che se - per effetto della successiva Legge n. 122/2010 - l'adeguamento dei contratti collettivi non è più possibile in seguito al blocco dei contratti stessi, risulta priva di efficacia anche la “sanzione” prevista dal comma 2. In pratica, il blocco dei contratti blocca anche l'applicazione del D. Lgs Brunetta per effetto – non di una norma contrattuale – ma di una Legge ordinaria successiva. E, come dovrebbe essere noto a tutti i Dirigenti scolastici, tra due fonti del diritto di pari forza gerarchica prevale quella successiva.

Si ribadisce che si tratta del rapporto tra due fonti normative aventi entrambe forza di legge e non di un rapporto tra fonte legislativa e norma contrattuale, per cui nella fattispecie in questione risultano irrilevanti le disposizioni imperative contenute nell' art. 54 c. 3 quinquies del D. Lgs 150 /2009.


Si aggiunga, infine, che allo stato vi sono già stati pronunciamenti giurisprudenziali di condanna di alcune amministrazioni pubbliche per attività antisindacale, poiché i dirigenti avevano ritenuto erroneamente non più applicabili i vigenti contratti, in seguito all'emanazione del D.L.vo n° 150/2009. Si richiamano, in particolare, il Decreto del Giudice del lavoro di Torino del 2.4.2010, che ha condannato per comportamento antisindacale la DR dell'Inps - che riteneva immediatamente applicabile alle relazioni sindacali il D. LGS 150/2009- e il Decreto del Giudice del Lavoro di Trieste del 5.10.2010 (successivo, quindi, alla CM del 7.5.2010) che ha condannato il Comune di Trieste per comportamento antisindacale “per non aver adempiuto agli obblighi di contrattazione sindacale derivanti dal CCRL 2002 e succ. modifiche”, ordinando al Comune “la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti, dando corso alla prevista contrattazione”. Si riportano di seguito alcuni significativi passaggi delle motivazioni del Giudice di Trieste:

Tuttavia - diversamente da quanto sostenuto dalla difesa comunale – non si ritiene che le previsioni degli artt. 34 e 54 del d. lgs. 150/2009 siano di immediata efficacia, con conseguente immediata caducazione delle discipline contrattuali contrastanti con le disposizioni di legge.

Non vale a sostenere la tesi dell'amministrazione la circostanza che le nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo del 2009 - ed entrate nel *corpus* del d. lgs. 165/2001 - siano state definite espressamente “di carattere imperativo”, ai sensi della modifica operata dall'art. 2, comma 2. L'aver esplicitato tale carattere comporta una decisa presa di posizione sul rapporto tra contrattazione collettiva e legge, a favore di quest'ultima, ma nulla dice in ordine all'immediata applicabilità delle stesse norme.

(....)

(il passo successivo si riferisce alla'art.65 del D. lgs 150/2009 n.d.c.)



Il testo dell'articolo, nei primi due commi, riguarda sicuramente i soli contratti collettivi integrativi ed impone il loro adeguamento, entro il 31.12.2010, alle norme che regolano la definizione degli ambiti riservati alla legge e alla contrattazione collettiva, oltre che alle disposizioni del titolo III del decreto. La norma dà quindi per presupposta l'esistenza e la vigenza, fino al 31.12.2010, di contratti collettivi integrativi non conformi alla nuova disciplina legislativa e quindi di contratti collettivi che disciplinano non solo i diritti e gli obblighi direttamente inerenti al rapporto di lavoro ma *"tutte le materie relative al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali"*.

La disposizione dell'art. 65, comma 5, va allora intesa in modo tale da armonizzarsi sistematicamente con le disposizioni dei commi precedenti, ovvero nel senso che le norme del decreto che riguardano la contrattazione collettiva nazionale trovano applicazione solo in riferimento ai contratti collettivi nazionali stipulati dopo

l'entrata in vigore della riforma e non a quelli stipulati anteriormente, con la conseguente salvezza degli effetti dei CCNI, già stipulati, che saranno caducati non già per contrasto con le norme del decreto Brunetta, bensì per il sopravvenire della disciplina di fonte collettiva successiva, realizzata nel contesto della nuova disciplina legislativa.

(...)

Né, evidentemente, può avere rilievo la diversa previsione della circolare amministrativa della Funzione Pubblica n. 7/2010 cui il Comune si è adeguato, dal momento che – come noto – le circolari, e tra queste le circolari interpretative, hanno la sola funzione di esprimere un parere finalizzato a disciplinare l'attività degli organi amministrativi inferiori, ma, non costituendo fonti del diritto, non sono in alcun modo vincolanti per il giudice. (1)

Alla luce delle considerazioni esposte, si invitano i Dirigenti scolastici:

- a non adottare atti unilaterali, senza la contrattazione d'istituto con le legittime RSU elette, sulle materie indicate dall'art. 6 del CCNL Scuola vigente;
- ad avviare immediatamente la contrattazione d'istituto e a completarla nei termini previsti, rispettando integralmente - per le materie oggetto di contrattazione - il vigente CCNL 2006 -2009 ;
- nelle more della stessa contrattazione a rispettare i vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati e i precedenti contratti integrativi d'istituto;
- all'immediata rideterminazione di tutte le attività di organizzazione ed utilizzazione del personale fin qui eventualmente disposte in violazione della vigente normativa, rispettando i diritti del personale docente ed ATA previsti dalla normativa vigente.

Lucca, 2.11.2010

Per i Cobas scuola della Provincia di Lucca
Prof. Gennaro Capasso